

## **Pensioni, rivalutazione dal 2018** **Nessun rimborso integrale**

*Articolo 53 della Costituzione: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.*

Va da sé che se il contribuente oltre a pagare le imposte in relazione alla propria capacità contributiva e nello stesso tempo gli vengono bloccate le perequazioni, è un contribuente che paga due volte. Non solo. Ma il blocco delle perequazioni rappresenta un danno patrimoniale reversibile e non recuperabile.

Poiché l'economia nazionale, checché se ne dica è più che critica, e come diceva Ennio Flaiano: "la situazione politica in Italia è grave ma non è seria", allora accontentiamoci di poco. Quasi del nulla. E, come si dice in Piemonte "piuttòst che gnent, l'è mej piuttòst, dal 1° gennaio 2018 la perequazione delle pensioni prevista per l'anno 2017, è stato fissato in misura pari a +1,1, mentre il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 resta pari a 0, come da alcuni anni a questa parte (prima per legge 2012-2013, poi per la stagnazione dell'economia che ha causato addirittura una inflazione negativa). Il valore definitivo per il 2017 verrà fissato nel decreto del prossimo anno. Il meccanismo di perequazione (adeguamento all'inflazione) prevede un adeguamento inversamente proporzionale al valore dell'assegno: ciò favorisce le pensioni più basse, garantendo loro l'adeguamento pieno, e scendendo progressivamente, con il salire degli importi.

I tassi di rivalutazione effettivi da applicare sono i seguenti:

IMPORTO	..TASSO RIVALUTAZIONE
Pensioni di importo fino a 3 volte il minimo (€ 1.505,67)	1,1%
pensioni di importo da 3 a 4 volte il minimo (€ 2.007,56)	1,045%
pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo (€ 2.509,45)	8,825%
pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo (fino a € 3.011,34)	0,55%
pensioni di importo oltre 6 volte il minimo (oltre € 3.011,34)	0,485%

Dal 1° gennaio 2019 si spera verranno ripristinate le percentuali di rivalutazione più generose previste dalla legge 388/2000 secondo la quale gli assegni devono essere indicizzati pienamente all'inflazione fino a tre volte il minimo, nella misura del 90% per le fasce da tre a cinque volte il minimo e del 75% per i trattamenti eccedenti il quintuplo del minimo Inps. Con ritorno al vecchio sistema di perequazione verrà ripristinato anche il sistema che vede l'applicazione della rivalutazione su fasce d'importo e non più a scaglioni singoli di importo uno stratagemma tecnico, introdotto sempre con la legge 147/2013, che determina una ulteriore perdita lieve di valore dell'assegno nel tempo.

**Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri**  
**Fonte internet**